

DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2015
39/2015/R/IDR

DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER IL PRIMO PERIODO REGOLATORIO 2012- 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto legge 138/11) e, in particolare, l'articolo 3-*bis*, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014 n.133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'art. 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento

per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico" (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante "Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario" (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori

misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 1/2012-TQI);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012-TQI);
- la determinazione del Direttore DSID n. 1/2013 del 9 ottobre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-Cipe ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 1/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 6/2014 del 16 ottobre 2014, avente ad oggetto “Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria per i soggetti per i quali non si dispone degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 6/2014 DSID).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all'articolo 2, comma 1, che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";
- l'articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l'Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti";
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06;
- inoltre, l'adesione obbligatoria degli Enti Locali all'Ente di governo dell'ambito è ribadita dall'articolo 3-bis del decreto legge 138/11, che al comma 1-bis – inserito dall'articolo 34, comma 23, del decreto legge 179/12, e, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 609, lett. a), della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – prevede che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (...), di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti (...) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all’attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d’Ambito e, successivamente, con l’approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo altresì talune modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- con determinazione 2/2012 TQI è stata dettagliata la modulistica ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.3 della deliberazione 347/2012/R/IDR e con successive determinazioni 1/2013 DSID e 2/2013 DSID sono state fornite indicazioni per la sistematizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni relative al biennio 2012 e 2013, rispettivamente, per le gestioni ex-CIPE e per le gestioni ricadenti nell’ambito di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF), quali atti che

compongono lo specifico schema regolatorio di cui al comma 4.2 della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR;

- con deliberazione 271/2013/R/IDR e con il comma 4.2 della deliberazione 459/2013/R/IDR (per quanto attiene il biennio 2012-2013), nonché con deliberazione 204/2014/R/IDR (con riferimento al biennio 2014-2015), l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) di provvedere a diffidare i gestori interessati all'invio, entro trenta giorni, delle informazioni necessarie all'approvazione delle tariffe, comunicando loro che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa sarebbe stata determinata d'ufficio entro i successivi trenta giorni, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;
- la richiamata deliberazione 204/2014/R/IDR ha, altresì, conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni contemplate quali cause di determinazione d'ufficio delle tariffe.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio 20 luglio 2012, che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie;
- il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria (come dettagliati al comma 5.3, lett. d), della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR), la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- nei casi citati ai precedenti alinea, la tariffa calcolata in base alle pertinenti metodologie tariffarie produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- nei medesimi casi - ai sensi del comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR - laddove l'Ente d'ambito o

soggetto competente rimanga inerte, è posta pari a zero la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito o soggetto medesimo riconosciuta in tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con determinazione 6/2014 DSID del 16 ottobre 2014, l'Autorità ha provveduto a diffidare le gestioni che, alla medesima data, non risultavano aver adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati e di predisposizione tariffaria previsti, per le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, ovvero non risultavano aver osservato le prescrizioni recate, per gli anni 2012 e 2013, dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, preavvisando altresì della circostanza che, in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi entro trenta giorni dalla ricezione della diffida, si sarebbe proceduto, ai sensi della normativa vigente, alla determinazione d'ufficio della tariffa ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (θ) pari a 0,9;
- nella medesima determinazione si precisava anche che tale disposizione non si applica agli enti territoriali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del d.lgs. 267/00 e, di conseguenza, si richiedeva di fornire evidenza laddove il Comune ricadesse in questa fattispecie;
- a seguito della diffida recata dalla determinazione 6/2014 DSID, alcune gestioni hanno trasmesso dati, atti e informazioni, sulla cui completezza l'Autorità ha svolto le opportune verifiche;
- alla data di adozione della presente deliberazione, per i soggetti di cui all'Allegato A - che, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, hanno ottemperato solo in parte agli obblighi previsti in materia di raccolta dei dati dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, nonché dalle determinazioni 2/2012 TQI, 1/2013 DSID, 2/2013 DSID, 2/2014 DSID, 3/2014 DSID - la documentazione e/o le informazioni inviate risultano incomplete e tali da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari;
- resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità delle misure prescrittive e sanzionatorie previste dall'art. 2, comma 20, della legge 481/95.

RITENUTO CHE:

- rilevata la protratta inosservanza dei richiamati obblighi di trasmissione, in forma completa, dei dati e degli atti nelle modalità e nei termini previsti, anche a seguito della diffida, i soggetti di cui all'Allegato A ricadano nelle casistiche di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e/o al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per le gestioni di cui all'Allegato A, sia pertanto necessario determinare d'ufficio le tariffe per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo

del moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) pari a 0,9 ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, finché perdurano le casistiche ivi contemplate, e che sia, altresì, opportuno specificare che, con riferimento alle richiamate gestioni, il medesimo valore ϑ pari a 0.9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ_{medio}) - in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013;

- sia opportuno evidenziare che, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, per le richiamate gestioni, la tariffa calcolata sulla base delle disposizioni vigenti produce effetti a partire dal momento in cui sono resi disponibili, in forma completa, gli atti, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione tariffaria medesima

DELIBERA

1. di determinare d'ufficio le tariffe per le gestioni di cui all'Allegato A (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando che, con riferimento alle richiamate gestioni, il medesimo valore ϑ pari a 0.9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ_{medio}) - in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, d'intesa con il Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, per gli eventuali seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni